



NATANTI

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei **Natanti** a motore e altri rischi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E GLOSSARIO

Documento aggiornato a gennaio 2019



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 126.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

INDICE

GLOSSARIO DEFINIZIONI	pag. 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	
SEZIONE 1	
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 7
SEZIONE 2	
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE	pag. 9
SEZIONE 3	
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI	pag. 10
SEZIONE 4	
CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	pag. 12
SEZIONE 5	
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE	pag. 13
SEZIONE 6	
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	pag. 15

**NATANTI
GLOSSARIO – DEFINIZIONI**

GLOSSARIO – DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Accessori e attrezzature di serie: installazioni stabilmente fissate al natante costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alaggio: operazione con cui si trae in secco il natante.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Allegato (di polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Anno assicurativo: periodo di copertura del contratto che parte dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il premio, alle ore 24,00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di assicurazione.

Appendice (di polizza): atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita (reato art. 646 c.p.): si ha qualora taluno, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Assicurato: soggetto (persona fisica o giuridica) cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione.

Assicurazione (contratto): contratto a prestazioni corrispettive con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti.

Assicurazione della responsabilità civile: contratto di assicurazione a tutela del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato a seguito di un danno ingiusto patito cagionato dal fatto colposo dell'assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del massimale previsto.

Attestazione dello stato del rischio: documento emesso dalla Società a fronte di un contratto per la Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, che indica il numero dei sinistri pagati negli ultimi cinque anni. Questo documento non è previsto per i natanti a motore.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Beneficiari: soggetto che in base al contratto riceve le prestazioni dell'assicuratore

Caso fortuito e forza maggiore: fattispecie che escludono la responsabilità del soggetto agente nella realizzazione di un evento dannoso poiché prive dell'elemento soggettivo della colpa quale fondamentale requisito (insieme al dolo) di imputazione della responsabilità ad un soggetto (art. 2043 del Codice Civile)

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessione (di contratto): nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte (cedente) può sostituire a se un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto. La sostituzione avrà effetto nei confronti dell'altro contraente (ceduto) dal momento in cui gli è stata notificata o in cui esso l'ha accettata.

Condizioni aggiuntive: clausole che, se richiamate espressamente, estendono l'assicurazione ai rischi non compresi in quella obbligatoria.

Condizioni generali di assicurazione: clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo e che vengono integrate dalle condizioni particolari ed aggiuntive.

Condizioni Particolari: clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.

Conducente: persona fisica che pone in navigazione il natante.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Contrassegno: tagliando obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del natante ed indicate la compagnia assicurativa, la targa o il telaio del natante e i termini di scadenza della copertura.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene della vita. Può essere patrimoniale e non patrimoniale, a seconda che incida direttamente nella sfera patrimoniale del soggetto, nelle due tipologie di danno emergente – perdita economica – e di lucro cessante – mancato guadagno – o non sia immediatamente suscettibile di valutazione economica ledendo beni della vita come la salute psico-fisica o la vita stessa (es. danno biologico o morale). Può essere diretto od indiretto qualora sia o meno la conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente.

Degrado / Deprezzamento: diminuzione di valore del natante o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul natante in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del natante al momento del sinistro (vedi usura).

Demolizione: messa fuori uso del natante mediante rottamazione.

Disdetta: atto unilaterale con cui il Contraente o la Società comunicano, entro i termini previsti dalla normativa vigente, la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.

Distruzione: danni al natante tali da ridurlo a relitto.

Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Effrazione: scasso o rottura degli accessi o chiusure del natante

Esclusioni (di garanzia): fattispecie, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: importo, prestabilito in cifra fissa o percentuale, che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo. Più in particolare, per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente.

Franchigia per invalidità permanente (per l'assicurazione per gli Infortuni del Conducente): misura espressa in percentuale di invalidità permanente non indennizzabile.

Furto: reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: furto commesso approfittando di qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che consenta di eludere con abilità, non necessariamente eccezionale, la normale vigilanza dell'uomo medio.

Garanzia: prestazione concessa dalla Società (ad esempio incendio, furto, infortuni del conducente, ecc.).

Inabilità: incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. La durata dell'inabilità deve essere attestata da valida certificazione medica ed accertata dalla Società a mezzo di una visita medico legale. L'inabilità ha un carattere temporaneo e si distingue dall'invalidità che ha un carattere permanente.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo / indennità o rimborso: somma o prestazione dovuta dalla Società al proprio assicurato, in caso di sinistro liquidabile in termini di polizza.

Infortunio: evento connesso alla navigazione del natante dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (inabilità temporanea, invalidità permanente) o la morte.

Intermediario assicurativo: persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell'uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.

Leasing: contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche natanti, con la possibilità, per il locatario in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.

Legge: il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Liquidazione coatta amministrativa: è l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non all'autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il ministero dell'industria, coadiuvato dall'IVASS. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

Locatario: la persona fisica o società che acquisisce, tramite il contratto di leasing, l'utilizzo di un bene.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Minimo (di scoperto): qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'assicurato.

Motore fuoribordo: motore amovibile, applicabile a poppa, fuori dallo scafo. Tutto il complesso ruota sul proprio asse verticale e compie contemporaneamente le funzioni di propulsione e direzione.

Motore entrofuoribordo: propulsore composto da due parti separate: il blocco motore sistemato all'interno dello scafo ed il piede poppiere, con gli organi di trasmissione di rimando verticale e l'elica, sistemato fuori bordo.

Motore entro bordo: propulsore sistemato stabilmente all'interno dello scafo.

Natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica.

Perdita totale: la perdita si considera totale quando il natante, a seguito di furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del natante superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro.

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del natante assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Premio netto o imponibile: premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per legge.

Procedimento penale: procedimento volto ad accertare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del Reato ascritto. Si conclude con un provvedimento del giudice che accerta o meno l'esistenza del fatto o del reato e la responsabilità dell'indagato – imputato.

Proprietario: colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del natante. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Quietanza di premio: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l'incasso, la data e l'ora dello stesso.

Quietanza di danno: documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un natante ad una determinata data.

Rapina: reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e natanti): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo o natante a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli ed i natanti a motore devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione o navigazione; con questa forma assicurativa la Società si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procura ad altri.

Reato: fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto da luogo all'applicazione delle sanzioni giuridiche previste dalla legge. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti a seconda del tipo di pena previsto dalla legge.

Regresso: vedi rivalsa.

Relitto: natante danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino, superano complessivamente l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Regola proporzionale: se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte (art. 1907 del Codice Civile).

Responsabilità minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri natanti coinvolti.

Responsabilità paritaria: la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due natanti coinvolti.

Responsabilità principale: la responsabilità principale ricorre: nel caso in cui un sinistro coinvolga due natanti, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti; nel caso di più di due natanti coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento (obbligo di): compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo. In talune ipotesi tale obbligo scatta indipendentemente dall'accertamento in concreto della colpa, che si presume, rimanendo a carico dell'obbligato la prova del caso fortuito (vedi ad esempio artt. 2051 e 2052 del Codice Civile). Nella responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.

Rischio: eventualità sfavorevole che un certo evento si verifichi legata all'attività umana o alla vita delle persone. L'alea insieme al premio rientra nell'oggetto del contratto di assicurazione.

Risoluzione: scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di): termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e/o Contraente per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria RC auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Scasso: rottura, effrazione, manomissione.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso, per il quale è prestata la garanzia.

Società: la società assicuratrice ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Spese di giustizia: spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio di norma, il soccombente è condannato a rifonderle.

Surrogazione: principio per il quale la Società, che ha pagato il danno, si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tacita proroga o rinnovo: condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza di durata non inferiore ad un anno si rinnova tacitamente per un anno, in mancanza di tempestiva disdetta, e così successivamente. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione.

Tariffa: la tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Nell'ambito dell'assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono esclusi i danni alle cose patiti dal coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, affiliati e altri parenti conviventi con il proprietario o il conducente del natante assicurato. Per maggiori dettagli si veda l'art. "2.2 – Soggetti esclusi dall'assicurazione".

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La transazione deve essere provata per iscritto.

Usura: deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore Assicurato: valore dichiarato dal Contraente in polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il natante ad una certa data. E' il valore del natante corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Varo: messa in acqua del natante che è stato per un periodo di tempo in secco, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.).

Vendita a distanza: il contratto di assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Vincolo: le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con annotazione sulla polizza o su appendice.

NATANTI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.1 – Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza, con riferimento al natante, al suo utilizzo, al proprietario di quest'ultimo (locatario nel caso dei contratti di leasing), al frazionamento del premio e, per la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, al numero dei sinistri pagati, alle annualità complete di assicurazione ed alle eventuali condizioni aggiuntive e particolari richiamate. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)**. Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare **la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile)**. **Qualora nei suddetti casi sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.**

1.2 – Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 - o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza - del giorno di decorrenza indicato sulla scheda di polizza se il premio è stato pagato entro la data e l'ora di decorrenza indicati sulla scheda di polizza.

Se il premio viene pagato in data successiva a quella di decorrenza indicata sulla scheda di polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

1.3 – Pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all'anno (temporanei), è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, autorizzata a rilasciare quietanza di pagamento e, per la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, il certificato, il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. Il pagamento del premio va effettuato nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

1.4 – Durata del contratto

Il contratto, come disposto dall'art. 170-bis della Legge, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso natante un nuovo contratto con altra compagnia.

1.5 – Prosecuzione del rapporto assicurativo

Fermo quanto previsto al precedente art. "1.4 – Durata del contratto", qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza della polizza il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalla tariffa ed alle condizioni vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue, senza soluzione di continuità, per una ulteriore annualità. Le parti, alla scadenza contrattuale e prima che sia pagato il premio, hanno comunque il diritto di richiedere la sottoscrizione di una nuova polizza.

1.6 – Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, distruzione, demolizione, esportazione definitiva all'estero del natante assicurato

In caso di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva all'estero natante, **il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:**

- qualora sia presente la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, **il certificato e il contrassegno** relativi al natante per cui è cessato il rischio;
- **adeguata documentazione probatoria valida ai sensi di legge.**

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro natante

Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per il natante venduto, distrutto, demolito o esportato, sia reso valido per altro natante, la Società provvederà all'assicurazione dello stesso, mediante sostituzione di contratto, previo eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa:

- in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre garanzie.

La sostituzione con altro natante può essere effettuata purché il proprietario o il locatario, in caso di contratti di leasing, del natante per il quale è cessato il rischio e del natante da assicurare coincidano. E' fatta eccezione, e quindi il proprietario o locatario può essere diverso, nei seguenti casi:

- ✓ il proprietario del natante da assicurare ed il proprietario del natante per cui è cessato il rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto;
- ✓ il proprietario del natante da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del natante per cui è cessato il rischio;
- ✓ il proprietario del natante da assicurare è la persona fisica corrispondente, se il natante per cui è cessato il rischio è una ditta individuale e viceversa;
- ✓ il proprietario del natante da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del natante per cui è cessato il rischio e viceversa.

Se è richiesta, per il nuovo natante, la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, la Società rilascia il certificato ed il contrassegno. Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del natante in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. ***Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del natante, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.***

b) Risoluzione del contratto

In assenza di assicurazione di altro natante, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dalla ***data dell'effettiva vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva***, al netto delle imposte e, se presente la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, ***a patto che siano stati restituiti il certificato ed il contrassegno di assicurazione***, in caso contrario la restituzione del premio pagato e non goduto ***avverrà dalla data dell'effettiva restituzione di certificato e contrassegno se la restituzione è posteriore alla data dell'effettiva vendita, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della navigazione. Per i contratti di durata inferiore all'anno, (polizze temporanee) la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.*** Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del natante in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. ***Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del natante, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.***

c) Cessione del contratto (valido solo nel caso di trasferimento di proprietà)

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione ***il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società***, che, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice. ***Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società.*** Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del natante assicurato, ogni altra variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e ***per l'assicurazione dello stesso natante, il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto con la Società.*** La Società, se presente la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione, rilascia i nuovi certificato di assicurazione e contrassegno di assicurazione intestati al cessionario.

1.7 – Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, ***entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto o del rinnovo annuale dello stesso***, il Contraente, in accordo con la Società, può risolvere il contratto prima della scadenza annuale e ricevere in restituzione il premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e, se presente la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che nel periodo di validità del contratto non abbia avuto sinistri di alcun tipo. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la sua volontà di risolvere il contratto, dichiarando in forma scritta l'assenza di sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. ***Nel caso si sia verificato un sinistro, la risoluzione del contratto non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente.*** Contestualmente alla risoluzione del contratto ***il Contraente deve restituire alla Società la polizza e, se presente la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione, il certificato di assicurazione ed il contrassegno***; la Società provvederà al rimborso del premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e, se presente la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora la comunicazione dell'intenzione di risolvere il contratto e la contestuale consegna della polizza e, se presente la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, del certificato di assicurazione e del contrassegno non avvenga presso la sede dell'Agenzia che ha in gestione il contratto, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.

1.7 Bis – Diritto di ripensamento

In caso di vendita effettuata con tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla ricezione dei documenti assicurativi. La comunicazione del Contraente deve essere notificata alla Società a mezzo Raccomandata A/R indirizzata ad HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, alla quale devono essere allegati i documenti assicurativi di cui sopra (Polizza, Certificato e Contrassegno di assicurazione). La Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I timbri postali faranno fede ai fini della verifica del corretto esercizio del diritto di ripensamento.

1.8 – Risoluzione del contratto per furto o appropriazione indebita

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del natante, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. ***Il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata notizia alla Società formo, all'Agenzia cui è assegnato il contratto, copia della denuncia all'Autorità competente e restituendo, se in suo possesso il certificato ed il contrassegno.*** La Società restituisce, ***dal momento della consegna della copia della denuncia***, la parte di premio, relativa alla garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La Società, inoltre, restituisce, ***dal momento della consegna della copia della denuncia***, la parte di premio, relativa alle altre eventuali garanzie presenti in polizza, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, ***con l'esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto. Per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee) la Società non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.*** Se il veicolo viene ritrovato e l'Assicurato ne rientra in possesso deve essere comunque stipulato un nuovo contratto.

1.9 – Sospensione in corso di contratto

Per il presente contratto non è prevista la sospensione della garanzia in corso di annualità assicurativa.

1.10 – Modalità e obblighi per la denuncia dei sinistri

Per la denuncia dei sinistri si rimanda a quanto previsto alla Sezione "6 Cosa fare in caso di sinistro".

1.11 – Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

1.12 Imposte e tasse

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

1.13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.14 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

La presente assicurazione non sarà operante e l'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- risoluzioni delle Nazioni Unite;
- provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o degli U.S.A.;
- qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.

SEZIONE 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE

2.1 – Oggetto dell'assicurazione (Quello che assicuriamo)

La Società assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni per lesioni personali *involontariamente* causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante assicurato indicato in polizza.

Il massimale complessivo è pari alla somma del massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose indicati sulla scheda di polizza. I massimali sono utilizzati, anzitutto, per il risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni a cose ed animali) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l'altro massimale, in tutto o in parte non impegnato. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. ***Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.*** La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle "Condizioni particolari" eventualmente richiamate in polizza.

Estensioni gratuite alla garanzia di Responsabilità civile derivante dalla navigazione

Trattasi di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria; le garanzie sono prestate in base agli stessi massimali di responsabilità civile indicati sulla polizza *i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria* e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

La garanzia, quindi, opera anche per:

- la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante da diporto e ad uso privato e – se richiamata la Condizione Aggiuntiva "DA – Danni a cose di animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti al trasporto pubblico di persone" – del natante ad uso pubblico, descritto in polizza;
- la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante in acque private non equiparate a quelle di uso pubblico;
- la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a terzi dal natante da diporto e ad uso privato in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo, trasporto e giacenza sulla terraferma;
- per l'estensione di cui al precedente numero 3), la copertura è prestata per i danni causati a terzi direttamente dal natante da diporto e ad uso privato trasportato, nelle ipotesi non riconducibili alla responsabilità civile derivante dalla navigazione;
- la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del natante per i danni *involontariamente* cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua, ***esclusi i danni al natante stesso, fino alla concorrenza di Euro 260.000,00 per sinistro;***
- per i danni provocati durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua relativamente agli hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica).

La Società, inoltre, assicura, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle "Condizioni aggiuntive", in quanto siano espressamente richiamate. ***In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".***

2.2 – Soggetti esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione, ai sensi dell'articolo 129 della Legge, ***non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro del natante assicurato;*** in questo caso, inoltre, ***l'assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:***

- il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di contratti di leasing;***
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provveda al loro mantenimento;***
- ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).***

2.3 – Esclusioni e rivalsa (Quello che non assicuriamo)

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

L'assicurazione non è operante e la Società eserciterà il diritto di rivalsa:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;***
- se a navigazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;***
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti,*** in violazione delle disposizioni vigenti;

- d) *nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle leggi vigenti;*
- e) *nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992, n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;*
- f) *limitatamente ai danni provocati a terra, causati:*
- *ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio del natante;*
 - *alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo;*
 - *alle cose lasciate a bordo da ospiti o addetti al servizio del natante;*
 - *al mezzo, ed alle cose che si trovano sul medesimo, che effettua l'alaggio, il varo e/o la movimentazione del natante, nonché i danni da circolazione rientranti nell'ambito della Legge;*
 - *dalla caduta del natante trasportato;*
- g) *nel caso di natante con targa in prova se, al momento del sinistro, la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;*
- h) *quando il natante, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla navigazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;*
- i) *per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;*
- Sono altresì esclusi, nel caso di assicurazione della responsabilità civile dei trasportati, i danni causati a terzi durante la partecipazione dei trasportati alle manovre del natante o alla conduzione dello stesso nonché quelli causati al natante assicurato.*

2.4 – Limiti della navigazione (estensione territoriale)

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane e dei paesi Europei.

2.5 – Sostituzione del certificato e del contrassegno

La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. La Società, nel caso di deterioramento, vi provvederà *previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio di premio.*

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione *il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente autorità, oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l'evento accaduto.*

2.6 – Attestazione dello stato del rischio

L'attestazione sullo stato del rischio, in base alla Legge ed alle norme regolamentari vigenti, non è prevista per i natanti a motore.

2.7 – Gestione delle vertenze

La Società assume, nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 della Legge, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI

3.1 – Oggetto dell'assicurazione (Quello che assicuriamo)

L'assicurazione è prestata *nei limiti precisati in polizza, od eventualmente indicati nelle singole garanzie*, per il natante ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla scheda di polizza, fermo quanto previsto al successivo art. "3.2 – Esclusioni". L'assicurazione vale anche per gli accessori e le attrezzature di serie, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul natante.

3.1.1 Incendio – La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal natante descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dell'azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del natante stesso ed esplosione del gas destinato ad uso domestico.

3.1.2 Furto e rapina totale – La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di sottrazione integrale a seguito di furto o rapina del natante descritto in polizza. *La garanzia è valida a condizione che, quando il natante sia lasciato incustodito, venga privato dell'eventuale chiave di avviamento e, se dotato di antifurto, questo sia stato messo in funzione.*

Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di *furto delle chiavi con destrezza o all'interno dell'abitazione* di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno *con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza.*

3.2 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)

3.2.1 Esclusioni generali relative a tutte le garanzie

L'assicurazione non copre i danni:

- a) *verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;*
- b) *verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche e terremoti;*
- c) *verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo;*
- d) *cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato;*

- e) *qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);*
- f) *verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;*
- g) *arrecati al natante allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto;*
- h) *verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, pirateria e sabotaggio;*
- i) *verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve;*
- l) *derivanti dall'uso del natante per contrabbando o pesca non consentita;*
- m) *se non sono adottate, durante la giacenza temporanea o quella stagionale per disarmo in acqua o a terra o durante gli spostamenti a terra, idonee misure di sicurezza.*

3.2.2 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 3.1.1)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.2.1, l'assicurazione non copre i danni causati da:

- a) *semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, danni da calore, ecc.);*
- b) *incendio derivante da collisione con altro natante, con persone od animali;*
- c) *incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.*

3.2.3 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Furto e Rapina Totale (art. 3.1.2)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.2.1, l'assicurazione non copre i danni:

- a) *arrecati al natante nel tentativo di commettere il furto o la rapina;*
- b) *derivanti da appropriazione indebita del natante.*

3.3 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane e dei paesi Europei.

3.4 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del natante al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro quando il natante non è economicamente riparabile; l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

a) Perdita totale del natante

In caso di sinistro che causi la perdita totale del natante, la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base al valore di mercato dello stesso, degli eventuali accessori e attrezzature di serie al momento del sinistro. Si considera altresì perdita totale del natante il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di mercato dello stesso al momento del sinistro.

b) Danno parziale (limitatamente alla sola garanzia Incendio)

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, non superino il valore di mercato del natante al momento del sinistro comprensivo del valore di mercato degli eventuali accessori e attrezzature di serie. Le parti del natante, compresi gli eventuali accessori e attrezzature di serie, non riparabili e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore di mercato del natante, degli accessori e delle attrezzature assicurati al momento del sinistro, fermo quanto previsto dal successivo art. "3.7 – Scoperti e franchigie". Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

3.5 – Limiti di indennizzo

L'indennizzo non può essere mai superiore alla somma assicurata o al prezzo d'acquisto come risultante dalla fattura di acquisto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.

3.6 – Regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore di mercato del natante assicurato risulta superiore a quello dichiarato sulla scheda di polizza, **la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra valore indicato sulla scheda di polizza e quello di mercato.**

3.7 – Scoperti e franchigie

Dal danno determinato ai sensi degli artt. "3.4 – Determinazione dell'ammontare del danno" si deducono gli eventuali scoperti e/o franchigie precisati nella scheda di polizza o nelle presenti condizioni contrattuali.

3.8 – Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.

3.9 – Relitti

Qualora il natante danneggiato sia da considerarsi relitto, **la Società, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.**

3.10 – Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 10 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto o rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall'evento.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2742 del Codice Civile, qualora il natante sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di terzi.

3.11 – Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti

In caso di disaccordo tra le parti, la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono:

- 1) *verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;*
- 2) *procedere alla quantificazione del danno.*

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

3.12 – Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna sempre, in occasione di ciascun rinnovo annuale e *su specifica richiesta del Contraente*, ad adeguare il valore del natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio.

SEZIONE 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

(valide soltanto se espressamente richiamate nell'apposito riquadro di polizza)

4.1 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE

A - Natanti adibiti a scuola guida

Per la garanzia di responsabilità derivante dalla navigazione dei natanti a motore, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

DA - Danni a cose ed animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

a) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati

Per la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, la Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi non trasportati.

b) Danni a cose ed animali di terzi trasportati

Per la garanzia di responsabilità derivante dalla navigazione dei natanti a motore, la Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati *esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 104,00 per ogni persona danneggiata.*

Nei casi di cui sopra, il limite del risarcimento per ogni sinistro è pari al 10% del massimale per sinistro indicato in polizza.

H - Estensione dei limiti di navigazione

L'assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

ID – Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

Per la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, la Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

4.2 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

VA – Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione

Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze ai Pubblici Registri, a:

- a) *non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;*
- b) *non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di contratto senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata* contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il contratto non è soggetto a tacita proroga.

VB - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale

Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze ai Pubblici Registri, a:

- a) *non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;*
- b) *comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto durante la vigenza della polizza, con esclusione quindi dell'eventuale mancato rinnovo alla scadenza contrattuale;*
- c) *non pagare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata* contro quietanza

liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "1.4 – Durata del contratto" la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

VC - Condizione di vincolo per natanti concessi in leasing. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione

Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato ai Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in leasing al Locatario fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a **non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria.**

Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, del natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il contratto non è soggetto a tacita proroga.

VD - Condizione di vincolo per natanti concessi in leasing. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di leasing

Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato ai Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in leasing al Locatario fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;*
- comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto durante la vigenza della polizza, con esclusione quindi dell'eventuale mancato rinnovo alla scadenza contrattuale.*

Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, del natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "1.4 – Durata del contratto" la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

SEZIONE 5

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE

5.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, **entro i limiti stabiliti in polizza**, gli infortuni che il conducente del natante indicato in polizza, **purché la navigazione avvenga con il consenso del proprietario**, dovesse subire in relazione alla navigazione dello stesso dal momento in cui vi sale al momento in cui ne discende. **L'assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.** Tuttavia la garanzia è comunque operante quando il natante è guidato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, avendo superato l'esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso e, comunque, quando il conducente non abbia alcuna responsabilità nel verificarsi del sinistro.

5.2 – Estensioni dell'assicurazione

Durante la guida del natante sono compresi in garanzia anche: l'annegamento, gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'Assicurato non vi prenda parte attiva.** Sono altresì compresi gli infortuni conseguenti a imbarco e sbarco, **ma solo se dette operazioni vengono effettuate in luogo adeguato e attrezzato con banchine, pontili e moli.** Sono infine compresi, **purché dovuti a causa di terzi**, anche gli infortuni avvenuti nell'accedere alle parti esterne del natante per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al natante.

5.3 – Delimitazione dell'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;*
- da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;*
- da trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;*
- da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti e allucinogeni.*

Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.

5.4 – Criteri di indennizzabilità

La Società liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall'infortunio sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.

5.5 – Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifichi entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida agli eredi la somma assicurata per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.

5.6 – Morte presunta

Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

In caso di affondamento o naufragio, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dalla data del sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (art. 211 e 838 del Codice della Navigazione). **Qualora risulti che l'Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata.**

L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

5.7 – Raddoppio indennizzo in caso di morte e presenza di figli minori o invalidi civili

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre l'indennizzo, spettante ai figli conviventi, minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 50%, viene raddoppiato con il limite dell'importo complessivo di 100.000 euro, somma che verrà divisa in parti uguali in presenza di più figli minori.

5.8 – Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza l'invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquiderà all'infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata **purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente**. Nulla è quindi dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale la Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% la somma viene corrisposta per intero.

La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:

ARTI O ORGANI	Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale
Un arto superiore	70
Una mano o un avambraccio	60
Un pollice	18
Un indice	14
Un medio	8
Un anulare	8
Un mignolo	12
La falange ungueale del pollice	9
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40
Ambedue i piedi	100
Un alluce	5
Un altro dito del piede	3
La falange ungueale dell'alluce	2,5
Una falange di altro dito del piede	1
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
Un occhio	25
Ambedue gli occhi	100
Un rene	20
La milza	10
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40
Perdita totale della voce	30
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. **In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Nell'ipotesi di decesso dell'Assicurato per cause indipendenti dal sinistro, il relativo indennizzo è trasmissibile agli eredi. Qualora il danneggiato non sia stato sottoposto all'accertamento medico legale della Società, la valutazione del danno verrà effettuata sulla base della documentazione disponibile.

5.9 – Anticipo dell'indennizzo

A richiesta dell'assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000 Euro. Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a 60.000 Euro, il massimo viene elevato al 10% dell'indennità assicurata.

5.10 – Rimborso spese di cura

La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato, entro un anno dall'infortunio, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza ancorché in franchigia, ma comunque non risarcite da altra garanzia o polizza, per:

- a) gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
- b) le rette di degenza in istituto di cura;
- c) il trasporto in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- d) le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere ed i relativi ticket;
- e) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (**escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera**), **entro il limite del 30% della somma assicurata** per le spese di cura;
- f) l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, **entro il limite del 30% della somma assicurata** per le spese di cura.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate, previa presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi. Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso. Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'invalidità accertata non sia in franchigia verrà riconosciuta una diaria alternativa di Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, fino ad un massimo di Euro 500,00.

5.11 – Controversie

In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. "5.4 – Criteri di indennizzabilità" le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.** È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. È naturalmente fatto salvo il ricorso all'autorità Giudiziaria.

5.12 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.

SEZIONE 6 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

6.1 – Modalità e obblighi per la denuncia dei sinistri.

I sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile). Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile. La denuncia di sinistro può essere presentata:

a mezzo telefono al numero verde	800 23 31 20
a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
a mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdia.it
a mezzo posta elettronica certificata , solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a:	hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
rivolgendosi al proprio intermediario	
per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.	

6.1.1 – Responsabilità civile derivante dalla navigazione

La denuncia di sinistro è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso responsabilità. La denuncia di sinistro deve essere accompagnata da una richiesta di risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere completata con i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del natante al momento del sinistro, nonché, se noti, di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del natante terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni). Inoltre devono essere indicate le eventuali Autorità intervenute. **In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non venga inviata la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.**

6.1.2 – Rischi diversi

Nel caso di sinistro che interessi le garanzie per i danni al natante, l'Assicurato deve, nella richiesta di indennizzo, indicare la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi alla Società nel più breve tempo possibile.

L'Assicurato, in ogni caso deve:

- indicare ove sia ubicato il natante e come poterlo raggiungere;
- indicare l'eventuale intervento dell'Autorità;
- qualora l'evento abbia valenza penale, (ad esempio furto o rapina, incendio doloso), presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia autentica alla Società; qualora l'evento sia avvenuto all'estero la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che a quella Italiana;
- precisare gli eventuali danni subiti da altri natanti, le cose danneggiate e le generalità dei loro proprietari.

In caso di **furto o rapina totali** l'Assicurato deve inoltre:

- fornire la documentazione relativa alla proprietà del natante;
- fornire, se non asportate con il natante, tutte le copie delle chiavi;
- informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del natante rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento.

Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l'Assicurato era venuto a conoscenza del ritrovamento del natante prima della liquidazione del danno la stessa avrà azione di regresso per tutte le somme pagate. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza.

6.1.3 – Infortuni del Conducente

In caso di sinistro che interessi la garanzia Infortuni del conducente, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto devono indicare la data, il luogo, l'ora la causa e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Inoltre la denuncia deve essere corredata del certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. A3063 – Ed. 01/2019

HDI
ASSICURAZIONI